

DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 125/08

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

1 DICEMBRE 2008

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **1 DICEMBRE 2008** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Gajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito - LOTITO Vito – LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe – SOLA Massimo - SPRIANO Paolo – VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti n. 3 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - PATERNA Alfredo - RIVOIRA Luciano

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE – MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione Luisa BERNARDINI e della II^a Commissione Giancarlo CHIUSANO, riferisce:

Con nota prot. n. 13228/2/16/1 del 27/10/2008, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data 29/10/2008, la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica – Settore Bandi ed Assegnazioni, ha trasmesso la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008-06725/12 avente ad oggetto “Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa – Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012 – Modifiche articoli 2,4,6,9 e 11 – Approvazione” per l’espressione del parere del Consiglio Circoscrizionale ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 01729/012 esecutiva dal 1° novembre 2004 è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa; il predetto Regolamento disciplina le ipotesi di assegnazione di un alloggio popolare, per fronteggiare il problema dell’emergenza abitativa connessa alla perdita dell’abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta e/o a situazioni personali segnalate dai Servizi Socioassistenziali.

Il Regolamento ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, le procedure già utilizzate e progressivamente consolidate, nonché le competenze della C.E.A. (Commissione per l’Emergenza Abitativa) nell’occasione confermata come organo permanente. Il nucleo centrale dell’atto regolamentare prevede tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di legge affinché sia possibile assegnare l’alloggio popolare con l’iter accelerato dell’emergenza abitativa e al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.

L’esperienza applicativa ha suggerito l’esigenza di semplificare e specificare con maggior precisione alcune parti del Regolamento, al fine di rendere più agevole la consultazione ed escludere dubbi sull’interpretazione delle norme, fornendo un’interpretazione autentica delle stesse. In quest’ottica si è provveduto a riformulare interamente l’articolo 9, uno dei più complessi sia per la quantità di disposizioni che per la delicatezza delle situazioni contemplate, che è stato interamente riscritto al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi. In particolare,

si è provveduto a chiarire le ipotesi di deroga rispetto alla disposizione del 1° comma dell'art. 9, che esclude dalla disciplina degli assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie.

Per tutte le ipotesi di deroga, relative alla condizione di debolezza economica e sociale del richiedente, è stata esplicitata la richiesta del requisito della regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgere della morosità. La ratio è quella di non favorire inadempienze dei locatari eventualmente rivolte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata. A questa condizione relativa al regolare pagamento del canone, si accompagnano altri requisiti che stabiliscono una relazione causale e temporale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.

Così vengono ribaditi, con maggior precisione, tali requisiti (es. fruire alla data di insorgenza della morosità di un contributo economico a sostegno del reddito erogato dai Servizi sociali o possedere i requisiti per la fruizione di tale contributo, riduzione del reddito medio annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erps per cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro, mobilità, infortunio sul posto di lavoro ecc., riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare).

Il relazione al requisito comune alle varie ipotesi di deroga della regolare corresponsione del canone di locazione, si propone di rendere meno rigida la sua formulazione e il carattere di continuità nel pagamento del canone, in modo tale da non impedire l'assegnazione della casa popolare ai soggetti, che in una fase di difficoltà e debolezza economica sono comunque riusciti a pagare almeno 10 mensilità del canone, nel corso del primo anno di contratto.

Nell'ambito delle altre modifiche regolamentari proposte, si segnala la previsione della sostituzione con deliberazione della Giunta Comunale dei membri della C.E.A. se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi e la riformulazione dell'art. 11 comma 1 che prevede, nel caso di provvedimento del giudice emesso non solo a seguito di separazione dei coniugi, ma anche di cessazione dell'unione di fatto da cui siano nati figli minori conviventi, che assegna l'alloggio familiare, l'altro soggetto tenuto ad abbandonarlo possa presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio. Questo ampliamento risponde agli orientamenti della giurisprudenza, anche della Corte costituzionale e facilita l'individuazione di un luogo in cui i figli minori possono incontrare il genitore non affidatario.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della 1^a e della II^a Commissione del 19 novembre 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008-06725/12 avente ad oggetto “Regolamento assegnazioni alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa – Deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012 – Modifiche articoli 2,4,6,9 e 11 – Approvazione”, chiedendo in relazione al requisito comune alle varie ipotesi di deroga della regolare corresponsione del canone di locazione, di rendere meno rigida la sua formulazione e il carattere di continuità nel pagamento, consentendo l’assegnazione della casa popolare ai soggetti hanno comunque effettuato il pagamento di almeno 10 mensilità del canone anche non continuative, nel corso del primo anno di contratto.
